

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 22/04/2024

### FATTO

La ricorrente, esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo la cancellazione delle segnalazioni negative effettuate presso i SIC dall'intermediario convenuto, sostenendone l'illegittimità per carenza del preavviso di legge; chiede altresì la rifusione delle spese legali, che quantifica in 1.000,00 euro; afferma, in particolare, che l'intermediario avrebbe trasmesso le comunicazioni di preavviso alla precedente residenza cosicché lei non le avrebbe ricevute; sostiene di aver subito un danno, che non quantifica, e del quale chiede la liquidazione in via equitativa.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce che le iscrizioni negative sono state effettuate a seguito dell'invio di lettere di preavviso trasmesse mediante lettere raccomandate all'indirizzo comunicato dalla ricorrente; le raccomandate sarebbero peraltro state restituite per compiuta giacenza con la causale «destinatario irreperibile» in data 1°.7.2021 e 6.8.2021. Ritenendo le segnalazioni legittime, chiede il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la legittimità di due segnalazioni negative effettuate dall'intermediario resistente presso il SIC di CRIF con riferimento a un prestito personale e a un mutuo fondiario.
2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3. Parte ricorrente lamenta la carenza del presupposto formale, il preavviso che deve precedere la prima segnalazione negativa in virtù dell'art. 5, comma 6 del nuovo Codice deontologico SIC.
4. Le segnalazioni sono pacifiche.
5. Posto che la *ratio* dell'obbligo di preavviso è quella di consentire al debitore di evitare la segnalazione onorando in tempo utile il debito, per consolidato orientamento dell'Arbitro grava sull'intermediario segnalante l'onere di provare che il cliente è stato posto effettivamente nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione della sua posizione in un SIC, e quindi è l'intermediario a dover dimostrare l'avvenuta ricezione del preavviso, che è atto ricettizio. Non essendo peraltro imposto alcun requisito di forma, la prova può fornirsi anche attraverso presunzioni.
6. Nel caso di specie l'intermediario afferma di aver trasmesso alla parte ricorrente due comunicazioni, e ne produce copia unitamente ai relativi avvisi di ricevimento (restituiti al mittente per irreperibilità del destinatario), nonché unitamente al contratto di prestito personale (con indicazione dello stesso indirizzo di residenza presso cui sono state inviate le comunicazioni) e a un certificato di residenza (dal quale parimenti risulta il medesimo indirizzo).
7. Parte ricorrente lamenta, peraltro, che alla data di trasmissione delle comunicazioni di preavviso aveva cambiato residenza, di talché lo scopo tipico della comunicazione ne risulta frustrato. La ricorrente produce, a supporto della sua affermazione, un certificato di residenza da cui in effetti risulta il cambio di residenza, successivamente alla conclusione del contratto di prestito personale.
8. Tuttavia, se è vero, come sopra segnalato, che grava sull'intermediario l'onere di provare, anche per presunzioni, l'avvenuta ricezione della comunicazione di preavviso, è altrettanto ovvio che sia onere del cliente segnalare ogni variazione anagrafica, e soprattutto quelle relative alla residenza o al domicilio cui sia possibile inviare le comunicazioni, sì da consentire all'intermediario di instaurare un canale di comunicazione efficace (così questo Collegio, n. 13805/2019). Nel caso di specie non risultano comunicazioni che rendano nota all'intermediario l'intervenuta variazione.
9. Sul piano probatorio, inoltre, è consolidato orientamento di questo Arbitro quello per cui la ricezione del preavviso va ritenuta provata ove l'intermediario dimostri che si è perfezionata la compiuta giacenza (così ad es. questo Collegio, n. 2843/2022).
10. Per quanto sopra, le doglianze formulate dalla parte ricorrente non sono fondate.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA